

REGOLAMENTO DELLA CASSA MILANESE DI ASSISTENZA

Art. 1 - PREMESSA

Il presente regolamento costituisce parte integrante dello statuto dell'Associazione denominata "Cassa Milanese di Assistenza".

Art. 2 - FINALITA' E PRESTAZIONI

In base all'art. 3 dello Statuto l'Associazione promuove e coordina forme di assistenza attraverso la stipulazione di contratti assicurativi con la Compagnia di assicurazioni "Generali Italia SpA" e/o sue Controllate o Collegate.

L'Associazione provvede, inoltre, alla gestione ed amministrazione di coperture assicurative a carattere assistenziale in conformità con quanto stabilito dagli accordi aziendali sottoscritti fra le Società o ditte aderenti ed i loro dipendenti in forza di disposizioni di legge o di contratti collettivi o di regolamenti interni.

Art. 3 – DOMANDE DI ADESIONE E PROCEDURA DI RATIFICA

Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta la richiesta di adesione, delibera alla prima riunione utile e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento, sull'ammissione dei nuovi Soci.

In caso di accettazione del Socio, il Consiglio ne stabilisce la categoria e comunica l'esito positivo dell'iscrizione al Socio tramite i recapiti forniti. Dalla data di accettazione decorrono i termini per il versamento della quota di iscrizione e dei contributi necessari alle coperture assicurative prescelte.

Art. 4 - CONTRIBUTI

Gli associati sono tenuti al versamento - oltre alla quota d'iscrizione determinata annualmente dall'assemblea dei soci - anche dei contributi necessari alle coperture assicurative prescelte in conformità a quanto stabilito negli accordi stipulati fra le Società aderenti ed i loro dipendenti sindacalmente rappresentati o meno. Può anche essere stabilito un contributo minimo a carico del prestatore di lavoro.

Art. 5 - RECESSO

I "Soci Aderenti" possono recedere comunicando per iscritto all'Associazione tale decisione almeno 60 giorni prima del termine di scadenza della prestazione, in caso contrario si intenderà accettata la prosecuzione della prestazione anche per l'annualità successiva.

Il "Socio Aderente" è anche tenuto alla comunicazione scritta all'Associazione per l'eventuale esclusione di ogni persona fisica destinataria delle prestazioni previste dallo Statuto. In tale eventualità, ogni diritto maturato a favore del Socio Ordinario verrà ad esso riconosciuto integralmente con riferimento alle condizioni contrattuali assicurative che regolano la posizione in causa.

I "Soci Ordinari", al momento dell'interruzione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con l'Azienda associata (Socio Aderente) perderanno la qualifica di socio, salvo non siano previste norme differenti nell'ambito di contratti, accordi o regolarmente aziendali.

Art. 6 - MODIFICHE

Il presente Regolamento potrà essere modificato con le stesse modalità previste per le modifiche dello Statuto.

Art. 7 - INFORMATIVA

I soci aderenti devono comunicare all'associazione tutte le informazioni utili alla gestione delle posizioni individuali ed all'espletamento degli obblighi derivanti ad essa dallo statuto o dalle norme di legge.